

ripartire il personale in ruoli separati possa non farlo. In sostanza rimetterei al ministro questa ripartizione in ruoli, tanto per non stabilirla tassativamente.

DI PALMA, *relatore*. Facciamo un ruolo che resta tutto nelle mani del ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Io amo per principio le cose nette. Ho detto la mia opinione e la mantengo.

PRESIDENTE. Non essendovi dunque proposte concrete, l'articolo 4 s'intenderà approvato.

(È approvato).

« Art. 5. Ai posti che si faranno vacanti di disegnatori di 3^a classe sarà provveduto mediante concorsi per esame.

« I programmi e le norme da seguirsi per tali concorsi verranno stabilite dal regolamento menzionato al precedente articolo 4. »

(È approvato).

« Art. 6. Le promozioni a disegnatore di 2^a e di 1^a classe ed a capo disegnatore di 1^a classe avranno effetto per anzianità, con esclusione dei non idonei.

« Le promozioni a capo disegnatore di 2^a classe avranno luogo in seguito a concorso per esami tra disegnatori di 1^a classe, su programmi, e secondo le norme da stabilirsi dall'accennato regolamento.

« Le promozioni a capo disegnatore principale di 2^a e di 1^a classe saranno effettuate a scelta. »

(È approvato).

« Art. 7. Le nomine e le promozioni dei disegnatori avranno effetto con decreto reale. »

(È approvato).

Disposizioni transitorie. — « Art. 8. Per la prima costituzione della categoria d'impiegati creata con la presente legge, occuperanno i posti di capi disegnatori principali di 1^a e di 2^a classe, di capi disegnatori di 1^a e 2^a e di disegnatori di 1^a classe, secondo la ripartizione accennata all'articolo 4, gli attuali impiegati tecnici disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti i quali, alla attuazione della legge stessa, si troveranno a percepire stipendi eguali od immediatamente inferiori a quelli stabiliti per i suddetti posti, purchè, in quest'ultimo caso, risultino soddisfatte le condizioni richieste per l'avanzamento.

« I posti di disegnatore di 1^a classe che resteranno disponibili, separatamente per le Direzioni e gli uffici indicati nell'articolo 4, saranno

occupati dagli attuali rispettivi disegnatori a ruolo di 1^a classe, secondo l'ordine di anzianità.

« I posti di disegnatore di 2^a e 3^a classe separatamente per le Direzioni e gli uffici anzidetti, saranno occupati dai rimanenti attuali disegnatori a ruolo di 1^a classe secondo l'ordine di anzianità e dagli attuali disegnatori di 2^a e di 3^a classe in base agli ultimi quadri di avanzamento, tenendo conto, per la nomina ai nuovi posti di disegnatori di 2^a e 3^a classe, del diritto ad essere nominati agli attuali posti di disegnatore di 1^a e 2^a classe, già acquisito dai disegnatori avventizi che trovansi nelle condizioni previste all'articolo 8 del regio decreto 8 dicembre 1898, n. 504, e del regio decreto 8 giugno 1899, n. 291, per effetto dell'aumento dei posti nelle anzidette classi, risultante dalla Tabella del precedente articolo 4, rispetto agli attuali organici dei disegnatori a ruolo.

« Gli attuali disegnatori di 3^a classe i quali non troveranno posto nella novella predetta categoria d'impiegati, perchè in eccedenza alla tabella organica, di cui all'articolo 4, saranno, in via transitoria, nominati disegnatori di 4^a classe nella categoria medesima, fino a quando verranno promossi alla classe superiore. »

(È approvato).

« Art. 9. Gli attuali disegnatori a ruolo di 1^a classe, che godono un aumento sessennale sullo stipendio e che, giusta quanto è stabilito al precedente articolo 8, saranno nominati disegnatori di 2^a classe nella novella categoria « *Disegnatori* », cesseranno dal percepire siffatto aumento. Però, avranno diritto allo aumento sessennale sul novello stipendio di lire 2,000, da quando verrebbero a trovarsi nelle condizioni di conseguire il secondo aumento sessennale sull'attuale stipendio di lire 1,800, ossia dopo trascorsi 12 anni dal primo giorno del mese seguente a quello nel quale ottennero la nomina e la promozione alla 1^a classe.

Gli attuali disegnatori di 1^a classe i quali, all'attuazione della presente legge, già godessero due aumenti sessennali, avranno diritto ad un solo sessennio sul novello stipendio di lire 2,000 ed il tempo utile per conseguire l'altro sessennio decorrerà dalla data alla quale abbiano cominciato a percepire il secondo sull'attuale stipendio di lire 1,800. »

(È approvato).

Vengono ora gli articoli 10 e 11, di cui si dà lettura.

« Art. 10. I disegnatori avventizi, ora in servizio continueranno a rimanervi con l'attuale loro qualità, ma, per effetto della soppressione della categoria alla quale essi appartengono, giusta il precedente articolo 3, non si farà luogo ad ulteriori ammissioni nella categoria stessa, ovvero